

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97;

A decorrere dall'1.1.1999 viene abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio relativo alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione le canone di occupazione potrà essere gestito direttamente dal Comune, ovvero potrà essere affidato a terzi con apposita deliberazione consiliare, che determinerà le forme di gestione ai sensi e nell'osservanza delle procedure stabilite dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

In mancanza della deliberazione consiliare di cui sopra, il funzionario responsabile della gestione è il responsabile dell'ufficio tributi.

In ogni caso spetta al suddetto funzionario responsabile apporre il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dei canoni.

ART. 3 OGGETTO DEL CANONE

Sono soggette al pagamento del canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune di Podenzana, comprese le aree destinate a mercati, anche attrezzate.

Sono parimenti soggette al pagamento del canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché quelle sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con cavi, condutture, impianti di aziende di erogazione di pubblici servizi e quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai suddetti servizi.

Il canone si applica altresì alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge una servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dal pagamento del canone le occupazioni dia aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

ART. 4 DISTINZIONE TRA LE OCCUPAZIONI

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti ed impianti, e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplini gli obblighi e le attività del concessionario, nonché la durata della concessione medesima.

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e di fatto tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.

ART.5 OCCUPAZIONI ABUSIVE

Si intende occupazione abusiva qualunque occupazione effettuata:

- a) in assenza della prescritta concessione;
- b) qualora la concessione sia scaduta e non rinnovata ovvero sia stata revocata;
- c) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni contenute nella concessione ;
- d) in difformità o contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia;

Fatta salva per l'amministrazione comunale la facoltà di agire in giudizio, questa può provvedere direttamente, a spese del possessore a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi .

ART. 5 bis OCCUPAZIONI DI URGENZA

Per particolari situazioni di emergenza ovvero quando il rinvio dell'esecuzione di lavori non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prime di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo, che viene rilasciato in sanatoria.

L'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione via fax o telegramma alla amministrazione comunale.

ART. 6 SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO

Obbligato al pagamento del canone è il titolare della concessione di occupazione e , in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo.

ART.7 ESCLUSIONI

Sono escluse dal canone:

- 1 le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune
- 2 occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile
- 3 le occupazioni occasionali , di durata non superiore alle ore 24, effettuata in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
- 4 le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;
- 5 le occupazioni per le soste fino ad un massimo di un'ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante;
- 6 le occupazioni occasionali, di duravano superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali, all'esterno dei fabbricati di civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non delimitino aree in cui viene svolta un'attività commerciale qualsiasi;
- 7 le occupazioni occasionali , di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per operazioni di trasloco, e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- 8 le occupazioni realizzate con tende e simili, fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico
- 9 le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 c. 1, lett. c del

testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

10 le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

11 le occupazioni delle aree cimiteriali;

12 gli accessi carrabili destinati ai portatori di handicap;

13 le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

ART. 8 RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche deve farne domanda sugli appositi moduli messi a disposizione dagli uffici comunali.

La domanda dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni o documentazione tecnica che l'ufficio comunale potrà richiedere per l'istruttoria.

Ogni richiesta dovrà esser giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, lo svolgimento di un'attività edilizia, agricola, per impianto di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

I proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche hanno diritto di preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione è rilasciata al primo richiedente, indipendentemente dal canone dovuto per l'occupazione; nel caso di richieste contemporanee si decide a sorteggio, in luogo pubblico e dandone avviso agli interessati.

Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio della concessione è fissato, ai sensi dell'art. 2 L.241/90 in 30 giorni; in caso di richiesta di integrazioni il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni, per le occupazioni permanenti. Per le occupazioni temporanee il termine di rilascio è fissato in giorni cinque.

ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori, che comportino la messa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o da terzi o, in particolare circostanze che lo giustifichino il funzionario responsabile (o il sindaco) ??? potrà prescrivere il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno.

ART. 10 CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

Il provvedimento concessorio dovrà prevedere:

- la localizzazione dell'area e la quantificazione dello spazio assegnato espresso in mq o metri lineari;
- la durata dell'occupazione;
- la misura del canone e le relative modalità e termini di pagamento;

ART. 11 RINNOVO E REVOCA

Le concessioni permanenti si rinnovano mediante il pagamento del canone nella misura risultante dall'applicazione della tariffa in vigore per l'anno di riferimento.

Il pagamento deve essere effettuato entro il 31.01 dell'anno successivo alla scadenza della concessione.

Per il rinnovo o la proroga delle concessioni temporanee e in ogni caso richiesta la domanda dell'interessato.

ART.12 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni possono, in qualunque momento essere revocate quando l'interesse pubblico esiga che il bene ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero quando si accerti l'inosservanza delle condizioni cui la stessa è subordinata.

La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto concesso all'atto precedentemente emanato potrà essere disposta immediatamente quando concorra uno dei seguenti motivi:

a) reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni previste nell'atto di concessione;

b) mancato pagamento del canone per gli anni successivi al rilascio della concessione;

c) l'avere arrecato danni alle proprietà comunali;

d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dal rilascio della concessione o nei tre giorni successivi in caso di occupazione temporanea;

e) violazione delle norme relative al divieto di sub concessione e alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;

f) inosservanza delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;

g) uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso dell'occupazione rispetto a quello previsto dalla concessione;

h) qualora il bene concesso passi al demanio dello Stato, della Regione o della Provincia;

Le concessione del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca della concessione dà diritto alla restituzione, a domanda, della quota proporzionale del canone di concessione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposito provvedimento di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se necessario, da perizia tecnica.

Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per lo sgombero e la messa in pristino del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, a spese del concessionario, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale.

ART. 13 MODIFICA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro può essere modificato o sospeso il provvedimento di concessione rilasciato, o essere imposte nuove condizioni;

Il Comune di Podenzana potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:

a) in occasione di manifestazioni pubbliche indette dall'amministrazione comunale;

- b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi,
- c) per cause di forza maggiore come incendi, frane, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, terremoti, ecc.;

La modifica o la sospensione della concessione dovranno essere notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, in cui sono indicati i termini della sospensione; In ogni caso la sospensione non potrà dar luogo ad alcun indennizzo.

ART. 14 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate *ad personam* ed è vietato il loro trasferimento a terzi.

Le concessioni si intendono rilasciate senza il pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo preconstituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio dei danni, che dall'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o risarcimento; Il concessionario ha l'obbligo:

- 1) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli l'atto che autorizza l'occupazione;
- 2) di mantenere in condizione di ordine, pulizia ed igiene l'area che occupa, facendo uso degli appositi contenitori per rifiuti, anche differenziati;
- 3) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale, nel caso vi siano stati danni;
- 4) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste degli uffici interessati.

Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa deve:

- a) osservare le norme tecniche previste da leggi, regolamenti, usi;
- b) non arrecare disturbo, molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione; evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica;
- c) evitare spargimento di materiali sul suolo pubblico e su quelli adiacenti;

Per quanto attiene alla manutenzione delle opere, eseguite negli spazi pubblici, questa è sempre a carico del concessionario.

Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera il concessionario dovrà ottenere apposita autorizzazione.

ART. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

Ai fini del presente regolamento gli spazi per aree pubbliche sono classificati in due categorie:

CAT. 1[^] comprende l'abitato della località BAGNI

CAT. 2[^] comprende tutto il restante territorio comunale

Le due categorie sono individuate nella planimetria e nel relativo elenco che si allegano al presente regolamento sotto la lettera "A".

ART. 16 PASSI CARRABILI

1) Sono assoggettati al pagamento del canone annuo sulla base delle tariffe stabilite dall'art. le occupazioni permanenti del suolo pubblico effettuate con manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata; parimenti si considerano passi carrabili le coperture di fossi o di canali effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di consentirne ovvero di facilitarne l'accesso alle stesse.

La superficie occupata si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale. Le occupazioni disciplinate dal presente comma comportano l'obbligo del soggetto che ne beneficia di presentare domanda di concessione al Comune, in mancanza l'ente procederà d'ufficio.

2) Gli accessi, carrabili o pedonali, posti a filo del manto stradale ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, sono assoggettati al pagamento sono assoggettati al pagamento di un canone annuo, qualora il proprietario degli stessi richieda al Comune di vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo.

In tal caso il Comune, verificate le esigenze inerenti la viabilità, può vietare la sosta, previo rilascio di apposito cartello segnaletico. La superficie sottratta all'utilizzo pubblico non può comunque eccedere i 10 mq.

ART.17 AFFRANCAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Il canone relativo all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del canone.

In ogni caso, ove gli utenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

L'affrancazione può essere richiesta in qualsiasi momento e si sostanzia in un provvedimento di attestazione che segue le sorti dell'immobile.

E' comunque dovuto il pagamento del canone relativo all'anno di riferimento della richiesta di affrancazione.

ART. 18 TARIFFE

Per ogni occupazione di spazi ed aree pubbliche e dovuto al Comune un canone determinato in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 63 comma 2 lett. c) D.Lgs. 446/97 sulla base delle tariffe di seguito indicate.

Per le occupazioni permanenti il canone è annuo.

Per le occupazioni temporanee il canone è quantificato sulla base della tariffa giornaliera, che costituisce la minima unità temporale, anche per le occupazioni di durata inferiore alle ore 24.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

	I cat.	II cat.
Occupazione del suolo	£ 40.000 mq	£ 34.000 mq
spazi soprastanti e sottostanti	£ 40.000 mq	£ 34.000 mq
spazi sovrastanti e sottostanti	£ 450.000 per km lineare	£ 382.500 per km lineare
passi carrabili	£ 20.000	£ 17.000
divieto di sosta indiscriminato	£ 20.000	£ 17.000

OCCUPAZIONI TEMPORANEE TARIFFA GIORNALIERA A MQ

	I cat.	II cat.
occupazioni di suolo	£ 2.300	£ 2.000
spazi soprastanti e sottostanti	£ 2.300	£ 2.000
occupazione per fiere e festeggiamenti con esclusione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	£ 1.500	£ 1.000
occupazioni con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	£ 500	£ 300
occupazioni effettuate da venditori ambulanti pubblici esercizi, agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti	£ 1.500	£ 1000
occupazione per l'esercizio dell'attività edilizia	£ 1000	£ 800
occupazioni per manifestazioni politiche culturali e sportive	£ 500	£ 300

occupazioni temporanee con cavi o tubi

I cat. £ 25.000 al giorno fino ad 1 km

II cat. £ 21.250 al giorno fino ad 1 km

ART. 19 OCCUPAZIONI PERMANENTI CON MANUFATTI DI AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo realizzate con cavi, conduttore ed impianti o qualsiasi altro manufatto effettuate da aziende di erogazione di pubblici servizi e quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate al pagamento di tariffa

sulla base di quella minima prevista sul regolamento per ubicazione, tipologia e importanza dell'ubicazione.

In sede di prima applicazione ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. f) D.Lgs. 446/97 il canone è determinato nella seguente misura:

£ 1250 per ogni utente con un minimo di £ 1.000.000 annuo

Per la quantificazione dell'utenza si fa riferimento al numero degli utenti rilevati alla data del 31.12. di ciascun anno, ai fini del pagamento del canone dovuto per l'anno successivo. Pertanto per l'anno 1999 si fa riferimento all'utenza accertata alla data del 31.12.1998.

L'importo di £ 1.250 è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31.12. dell'anno precedente, con determinazione del responsabile del servizio. Il primo adeguamento del canone avverrà a decorrere dall'anno 2000, qualora l'amministrazione non abbia determinato la tariffa ai sensi del I periodo del presente articolo.

ART. 20 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE

1) Per le occupazioni permanenti il canone annuo è corrisposto dal concessionario mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune.

Il versamento deve essere effettuato all'atto del rilascio della concessione.

Per le annualità successive al I rilascio il versamento deve essere effettuato anticipatamente dal 1 al 31 gennaio di ogni anno. L'avvenuto versamento comporta il rinnovo automatico della concessione per l'anno di riferimento.

Qualora il canone annuo sia di ammontare superiore a £ 500.000, su richiesta del concessionario il versamento potrà essere dilazionato fino ad un massimo di 4 rate trimestrali, senza interessi di pari importo con scadenze da stabilirsi nell'atto di concessione, fermo restando che la I rata deve essere corrisposta al rilascio della concessione.

Il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Nel caso di concessioni rilasciate nel corso dell'anno, il canone è rapportato ai mesi di effettivo utilizzo, computando le frazioni di mese superiori ai 15 giorni come interi.

La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere consegnata o trasmessa al Comune entro 10 giorni.

2) Per le occupazioni temporanee il canone giornaliero è corrisposto con le medesime modalità di cui al comma precedente. Il versamento è effettuato al rilascio della concessione. Non è possibile la rateizzazione.

3) I canoni dovuti in occasione di fiere, sagre e mercati dai venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli possono essere riscossi dal personale del comune incaricato e costituente ufficio temporaneo distaccato: in tal caso l'avvenuto pagamento sostituisce ad ogni effetto il provvedimento formale di concessione e verrà rilasciata ricevuta di pagamento.

ART. 21 VIOLAZIONE AGLI OBBLIGHI DELLA CONCESSIONE

In caso di ritardato pagamento del canone o delle rate alle scadenze stabilite dovuta al comune una penale nella misura di £ 500 al giorno fino ad un massimo non superiore al canone dovuto.

Omesso versamento: il Comune , in caso di accertato omesso versamento invita il concessionario a provvedere alla regolarizzazione entro 30 giorni , mediante raccomandata AR., comunicando contestualmente l'ammontare del canone, della penale (£ 500 al giorno) e degli interessi al saggio legale. Scaduto il termine per la regolarizzazione , **le somme dovute saranno rimosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo.**

L'infruttuosa scadenza del termine di cui sopra comporta la decadenza della concessione .

ART. 22 OCCUPAZIONI ABUSIVE

Alle occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone dovuto **maggiorato del 20 %** , considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30 ° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Alle occupazioni abusive si applica la sanzione amministrativa pecuniaria , pari all'indennità di cui al comma precedente, fermo restando quelle stabilite dall'art. 20 c. 4 e 5 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (codice della strada)

ART. 23 NORME TRANSITORIE

Le concessioni di occupazioni permanenti già rilasciate, si intendono rinnovate per l'anno 1999 mediante il pagamento del canone dovuto in base alla tariffa stabilita dall'art. e con le modalità e nei termini indicati dall'art.

L'ufficio comunale provvederà a comunicare tempestivamente al titolare della concessione l'ammontare del canone e le relative modalità di pagamento , nonché a rilasciare d 'ufficio e senza aggravii il nuovo provvedimento concessorio.